CONTRATTO DI SERVIZIO AVENTE AD **OGGETTO** L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL **SERVIZIO** PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE CINEMA DI **PINZOLO PRESSO** LE DUE SEDI COMUNALI PALADOLOMITI E PALACAMPIGLIO.

* * * * * *

Art. 1

(Oggetto)

Il contratto di servizio ha ad oggetto la gestione del servizio cinema all'interno delle strutture comunali denominate rispettivamente "PalaDolomiti" di Pinzolo e "PalaCampiglio" di Madonna di Campiglio allo scopo di attivare e gestire un programma di proiezioni cinematografiche nei periodi e con la frequenza e modalità differenziate di cui al presente contratto.

Art. 2

(Durata dell'affidamento)

L'affidamento della gestione del servizio pubblico in oggetto ha durata compresa rispettivamente :

- per il Cinema di Pinzolo: tra il 15 giugno 2019 e il giorno 04 Aprile 2021 (Pasqua).
- per il Cinema di Campiglio: dal 15 luglio 2019 con termine il 04 Aprile 2021 (Pasqua 2021) durante le stagioni estive ed invernali in tal modo definite: stagioni estive dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno ed invernali dal 24 dicembre al giorno di Pasqua, oltre a quello dell'Immacolata (Sant Ambrogio) di ogni anno.

L'affidamento non potrà essere tacitamente rinnovato. Alla data di scadenza, l'affidamento si intende irrevocabilmente risolto senza che alcuna delle parti possa vantare diritti o pretese nei confronti dell'altra. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revoca dell'affidamento in oggetto in qualunque tempo per ragioni di pubblico interesse e di risoluzione del contratto per gravi inadempienze, per negligenza o per cattiva conduzione e manutenzione; in quest'ultimo caso con preavviso scritto di mesi uno mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Con riferimento alla struttura di Madonna di Campiglio, trattandosi di servizio svolto all'interno di più ampia struttura per cui l'Amministrazione comunale potrebbe avviare procedura di individuazione del gestore, l'affidatario prende atto ed espressamente accetta che, in caso di individuazione di un soggetto gestore del complesso congressuale in periodi di effettuazione del servizio, al contratto stipulato con il Comune di Pinzolo subentrerà, previa formale

comunicazione da parte del Comune – cui il concessionario specificamente si obbliga a prestare il consenso – il soggetto gestore del complesso fino al termine della stagione turistica in corso a garanzia dell'effettuazione del servizio. Al termine della stagione di cui al periodo precedente il contratto si intenderà risolto di diritto per la parte relativa alla struttura comunale affidata in gestione mentre rimarrà valido per la restante. In caso di individuazione del soggetto gestore in periodi in cui non è prevista l'effettuazione del servizio, ma ricompresi nel periodo contrattuale, il contratto si intenderà automaticamente risolto a decorrere dalla data di comunicazione di risoluzione da parte del Comune per la sola parte relativa alla struttura interessata.

Art. 3

(Stato dei luoghi e delle attrezzature)

Il gestore, con l'accettazione del presente contratto, dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle attrezzature oggetto dell'affidamento, dando atto che le sale, le attrezzature e gli impianti si trovano in ottimo stato di manutenzione ed idonei ad espletare il servizio di cinema richiesto e si impegna a riconsegnarle alla scadenza nel medesimo stato d'uso, salvo il normale deperimento derivante dall'utilizzo.

Art. 4

(frequenza delle proiezioni)

Cinema PalaDolomiti di Pinzolo:

- il gestore garantisce l'effettuazione di n. 2 aperture settimanali nei periodi compresi tra il 06 gennaio fino al giorno di Pasqua di ogni anno, tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno, e l'effettuazione di minimo n. 2 aperture complessive nei mesi di ottobre e novembre, oltre all'effettuazione di n. due proiezioni nella prima settimana di Dicembre (ponte Immacolata), in giornate da concordare con l'amministrazione, per tutto il periodo di effettuazione, compatibilmente con il calendario manifestazioni della località. La programmazione, effettuata d'intesa con il Comune di Pinzolo, dovrà essere effettuata almeno un mese prima della data di inzio della stagione di proiezione
- Nel periodo compreso tra il 25 dicembre e il 06 gennaio di ogni anno il gestore garantisce l'effettuazione di minimo n. 10 aperture senza corresponsione di contributo alcuno, salva la facoltà in capo al Comune di avere la disponibilità dell'immobile per n.3 giornate.
- Nel mese di agosto il gestore assicura l'effettuazione di n.22 proiezioni

senza corresponsione di contributo alcuno da parte del Comune. Nelle giornate di sabato l'affidatario, durante l'intero periodo di gestione, garantisce l'effettuazione di una apertura, salva la facoltà in capo al Comune di avere la disponibilità dell'immobile.

 I mesi di Aprile (salvo il periodo fino a Pasqua ove ricadente in tale mese)
 e Maggio e la seconda metà del mese di Settembre non prevedono lo svolgimento di alcuna proiezione cinematografica.

Cinema PalaCampiglio di Madonna di Campiglio:

- Il gestore garantisce aperture per entambi i turni stagionali (Ponte dell'Immacolata (8-9 dicembre), dal 07 gennaio a Pasqua e dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno) almeno con la seguente frequenza:
- 2 aperture settimanali nei mesi di Gennaio e Agosto, incluso il ponte dell'Immacolata (7-8 dicembre) di ogni anno
- 4 aperture mensili nel restante periodo di effettuazione, in giornate da concordare con l'amministrazione, per tutto il periodo di effettuazione (luglio, febbraio, marzo e fino a Pasqua). Nel periodo natalizio (indicativamente dal 24 dicembre al 06 gennaio) si impegna ad effettuare almeno dodici proiezioni/aperture senza corresponsione di contributo alcuno, compatibilmente con il calendario manifestazioni della località. Le proiezioni tenute nel mese di Agosto non beneficeranno di contribuzione da parte del Comune.

La programmazione del calendario dovrà essere effettuata di concerto con l'Amministrazione, con riserva di definizione delle giornate, almeno un mese prima della data di inizio della stagione di proiezione.

Il calendario proiezioni potrà essere concordato anche aumentando, ove possibile, il numero delle stesse. In una stessa giornata/apertura potranno svolgersi una o più proiezioni, così come sarà possibile realizzare proiezioni pomeridiane dedicate ai bambini. Il gestore avrà facoltà di effettuare ulteriori proiezioni anche infrasettimanali: i costi inerenti tali ulteriori proiezioni sono a carico del gestore e non sono soggette contribuzione da parte dell'Ente comunale; la programmazione di tali proiezioni deve essere concordata con l'Amministrazione onde evitare eventuali sovrapposizioni di manifestazioni;

Art. 5

(Oneri a carico del gestore)

Sono a totale carico del gestore i seguenti oneri:

- l'organizzazione tecnica delle proiezioni, gli adempimenti fiscali ed autorizzativi SIAE, l'assunzione e l'organizzazione del personale, nonché l'approvvigionamento delle pellicole e/o dei supporti digitali;
- presentare prima dell'inizio del periodo di affidamento, programma definitivo delle proiezioni concordato, per la compatibilità con le manifestazioni organizzate, con il Comune di Pinzolo, a garanzia del rispetto del calendario stesso;
- sollevare il Comune di Pinzolo da eventuali perdite di gestione;
- garantire, qualora il Comune di Pinzolo lo richieda, la proiezione di eventuali promo e/o filmati pubblicitari prima e dopo gli spettacoli e/o negli intervalli;
- assumere a proprio carico gli oneri ed i rischi connessi ad una corretta gestione del servizio di cinema stipulando e consegnando copia al Comune di Pinzolo di idonea polizza di assicurazione Responsabilità civile, compreso il furto, per danni a cose, persone e animali, immobili, attrezzature ecc..;
- tenere indenne il Comune di Pinzolo da qualsiasi vertenza che possa sorgere in conseguenza della gestione del Cinema;
- garantire un'adeguata promozione al programma delle proiezioni, almeno nelle tre località del Comune (M.Campiglio, Pinzolo, S.A.Mavignola) i cui costi saranno ad esclusivo carico del gestore medesimo;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi al personale impiegato,
 che deve essere qualificato per le mansioni attribuite nonché applicare al personale stesso gli oneri riflessi e le ritenute di legge;
- garantire l'osservanza di tutte le normative vigenti in materia fiscale, previdenziale, retributiva e di sicurezza, sollevando il Comune di Pinzolo da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per tutto ciò che attiene al rapporto ed agli obblighi intercorrenti fra il gestore e gli utenti e fra il gestore e coloro che esplicano il servizio;
- munirsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie all'esercizio delle attività esercitate, in ciò ricomprendendo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. in materia di sicurezza, garantendo il Comune da ogni responsabilità in ordine al mancato possesso delle stesse;
- il possesso del "certificato di partecipazione al corso antincendio rischio medio", così come previsto dall'art.46 del D.lgs.81/2008, in capo al gestore e in capo ad un eventuale terzo soggetto, nel caso in cui a

- quest'ultimo venga affidata, da parte del gestore, l'esecuzione materiale delle attività inerenti la proiezione cinematografica;
- il gestore è tenuto a mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzato al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati anche a seguito di eventuale emanazione di nuova normativa in corso di gestione;
- il soggetto gestore è tenuto all'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal committente, attuando l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra diposizione in vigore che potrà intervenire in corso di esercizio per le tutele materiali dei lavoratori: a tal fine l'aggiudicatario dovrà, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto ai suddetti adempimenti, tenedo comunque estraneo lo stesso da ogni pretesa dei lavoratori, essendo lo stesso estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra l'aggiudicatario ed i suoi dipendenti.
- utilizzare o promuovere l'immagine e/o loghi di eventuali sponsor propri del gestore solo previa autorizzazione del Comune di Pinzolo;
- il gestore dovrà sempre comunicare tempestivamente al Comune la chiusura improvvisa o la sospensione del servizio. In caso di chiusura forzata motivata da cause di forza maggiore il Comune è sollevato da ogni responsabilità di ordine civile e di risarcimento danni;
- riscuotere le tariffe negli importi e modalità di cui al successivo art. 7;
- il gestore sarà responsabile dell'utilizzo degli apparati per il cinema digitale (OpenSky), lo scarico del materiale e il pagamento di quanto dovuto per l'acquisizione;
- tenere un registro inerente le entrate per proiezione da esibire all'ente in sede di rendicontazione;

Si da atto che, trattandosi di servizio strutturalmente deficitario, non è richiesto alcun canone per la gestione che dovrà essere effettuata applicando le allegate tariffe, salvo adeguamenti di competenza dell'ente locale.

(Controlli)

Il Comune di Pinzolo si riserva la facoltà di effettuare controlli e sopralluoghi ogni qualvolta lo riterrà opportuno per il tramite di personale incaricato, che riferirà in merito al rispetto di quanto previsto dal presente contratto di servizio. Le eventuali irregolarità dovranno essere contestate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al gestore, il quale entro 10 giorni dal ricevimento dovrà fornire idonea relazione provvedendo nel frattempo a sanare le contestazioni. In caso di reiterate contestazioni il contratto potrà essere unilateralmente risolto con un preavviso di 15 giorni a mezzo di lettera raccomandata AR, senza che vi sia la corresponsione al gestore di qualsivoglia tipo di indennizzo e/o rimborso.

Art. 7

(Contributo)

Il costo previsto di ogni singola apertura/ proiezione, grazie all'introduzione del cinema digitale, è pari ad euro 650,00: a copertura di eventuali disavanzi di gestione, il Comune corrisponde, in riferimento ad ogni singola proiezione, un contributo dell'importo massimo che risulterà dall'offerta presentata in sede di confronto concorrenziale, fino al raggiungimento della copertura del costo di apertura sopra previsto. I pagamenti saranno effettuati con cadenza bimesrale in relazione ai periodi di effettuazione del servizio, a seguito di regolare rendicontazione e presentazione di copia del registro dei corrispettivi.

Saranno riconosciuti al gestore, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008, gli eventuali costi della sicurezza come previsti al successivo art. 12 dal Documento di Valutazione dei rischi da interferenza.

Al gestore spetteranno tutti gli introiti ricavati dalla gestione del servizio (incassi del cinema, pubblicità). Dovranno essere applicate dal gestore, per entrate, le tariffe massime previste come in allegato sub A). Eventuali variazioni delle tariffe devono essere concordate con il Comune. Il gestore è obbligato a tenere in luogo ben visibile all'ingresso del Cinema il tariffario per l'utenza deliberato ed applicare le tariffe in base alle norme fiscali vigenti.

Al gestore spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalla pubblicità proiettata nonché i proventi delle sponsorizzazioni delle eventuali attività commerciali e pubblici esercizi dallo stesso reperite.

L'attività cinematografica svolta nei mesi di agosto, nonché nel periodo compreso tra il 25 dicembre e il 06 gennaio di ogni anno, per entrambe le strutture, non è soggetta a contribuzione.

Al gestore non spetterà contribuzione alcuna con riferimento a spettacoli non contrattualmente previsti o comunque non espressamente richiesti dall'Amministrazione, essendo facoltà dello stesso effettuare proiezioni ulteriori che saranno effettuate, compatibilmente con le altre manifestazioni eventualmente svolgentisi all'interno del Centro, a completo rischio e carico del gestore stesso.

Art. 8

(Danni)

Sono a carico del gestore le eventuali riparazioni per danni causati ai beni dati in dotazione qualora gli stessi derivino dalla gestione del servizio .

Articolo 9

(Oneri in capo al Comune)

Il Comune di Pinzolo si impegna a:

- sostenere i costi per le utenze energetiche (riscaldamento, energia elettrica, telefono, connessione ecc...);
- garantire la presenza del custode negli orari di apertura del cinema;
- fornire eventuali filmati promo pubblicitari da proiettare.

Articolo 10

(Personale)

Per quanto concerne il personale impiegato per l'espletamento del servizio, l'affidatario è tenuto a garantire:

- a) l'osservanza nei riguardi dei lavoratori dipendenti delle norme e prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile nella località di espletamento del servizio stesso;
- b) nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'applicazione ai socilavoratori di tutte le condizioni previste per i dipendenti non soci; l'amministrazione affidante ha facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato provinciale; nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra l'amministrazione si riserva il diritto di sospendere i pagamenti per l'ammontare che sarà indicato dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e/o da I.N.P.S. e/o I.N.A.I.L., sino a quando la vertenza non risulti definita;

- c) l'osservanza di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste per i dipendenti ed i soci-lavoratori ai sensi dei precedenti punti nei riguardi del personale eventualmente impiegato con rapporti di collaborazione o altre tipologie di rapporto di lavoro;
- d) l'osservanza della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;
- e) l'esonero della Amministrazione affidante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte del gestore di norme di legge o regolamento concernenti l'assunzione, la tutela, la protezione, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle spettanze al personale dipendente.

Articolo 11

(Subconcessione)

L'amministrazione comunale fa divieto di affidare in subconcessione, anche parzialmente, il servizio oggetto del presente contratto, nonché di cedere, per qualsiasi motivo, il contratto o il credito relativo senza la preventiva autorizzazione della amministrazione stessa.

Articolo 12

(Sicurezza)

Le attività di cui al presente contratto verranno svolte all'interno di due strutture comunali, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, si allegano al presente contratto i rispettivi "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze" dai quali evincere gli eventuali costi della sicurezza per le prestazioni in oggetto. I documenti, una volta condivisi con il soggetto affidatario, saranno controfirmati per accettazione da entrambe le parti e costituiranno allegati al contratto di affidamento.

Articolo 13

(Penali)

Qualora vengano accertate a carico del soggetto gestore inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5, l'ente applicherà le seguenti penali, commisurate in funzione della durata e/o della gravità dell'inadempienza.

Violazione	Importo

Mancata proiezione programmata per cause non imputabili	€ 500,00= per ogni
a forza maggiore o caso fortuito.	proiezione non
	effettuata
Mancata proiezione con preventivo avviso ad eventuali	€ 200,00= per ogni
utenti ed in assenza di costi per la struttura (accensione	proiezione non
riscaldamento/energia elettrica/utenze telefoniche)	effettuata

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta al gestore, avverso la quale quest'ultimo avrà facoltà di presentare osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Ferma restando l'applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, potranno costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l'Ente gestore dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto all'atto del pagamento successivo.

In caso di gravi o reiterate inadempienze contrattuali o l'applicazione di n. 3 penali consecutive il Comune, previa diffida scritta, ha la facoltà di revocare l'affidamento del servizio in oggetto con effetto immediato e di procedere alla risoluzione di ufficio del contratto, senza che il gestore nulla abbia a pretendere, salva ed impregiudicata la liquidazione dei danni subiti dal Comune.

Art. 14

(Risoluzione del contratto)

Costituiranno motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e segg. del codice civile i seguenti casi:

- a) stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il gestore è stabilito, nonché di cessione dell'azienda o di cessazione di attività;
- b) frode o grave negligenza;
- c) subaffidamento non autorizzato dall'amministrazione;
- d) decorrenza del termine ultimo assegnato dall'amministrazione al gestore per l'inadempimento di obbligazioni derivanti dal contratto, fissato in

relazione alla natura ed entità di tali obbligazioni, anche in deroga al minimo di cui all'art. 1454, comma 2, del codice civile;

e) inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità o reiterate in relazione alle ipotesi descritte al precedente art. 13.

L'amministrazione, al verificarsi di alcuno dei casi sopra indicati, si riserva sin d'ora la facoltà di risolvere il contratto per colpa e in danno all'affidatario, previa semplice comunicazione a quest'ultimo mediante lettera raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 15

(Controversie)

Il gestore, per qualsiasi questione inerente il contratto, intratterrà rapporti unicamente con l'Ente comunale. In caso di mancato accordo inerente l'applicazione o l'interpretazione delle norme contenute nel presente contratto, sarà competente il foro di Trento.

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali elegge domicilio legale presso la propria sede legale.

Art 16

(Privacy)

Il gestore dichiara di essere stato informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., che i propri dati e quelli della ditta che rappresenta, che sono stati obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali che saranno conferiti in seguito:

- a) saranno trattati dal Comune di Pinzolo con procedure prevalentemente informatizzate solo nell'ambito del rapporto costituito e nell'esecuzione del presente contratto;
- b) potranno essere trasmessi agli altri servizi dell'Ente ed agli altri soggetti diversi dal Comune di Pinzolo solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il gestore dichiara inoltre di essere a conoscenza dei propri diritti che può esercitare ai sensi del Regolamento UE 2016/679. A tal fine il titolare del trattamento è il Comune di Pinzolo nella persona del legale rappresentante Sindaco del Comune di Pinzolo, e il Responsabile della protezione dei dati è la dr.ssa Michela Branchi.

Articolo 17

(Rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente contratto di servizio si rinvia alla scrupolosa osservanza da parte del gestore di ogni disposizione normativa in merito.

Articolo 18

(Spese contrattuali)

Le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipula del contratto, sono poste a completo carico del soggetto gestore.

Articolo 19

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'aggiudicatario espressamente si assume gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge stessa. A tal fine il gestore si obbliga a comunicare all'amministrazione comunale, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'affidatario si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. A tal fine il gestore si impegna a comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto ed a fornirne contestualmente copia.

Articolo 20

(codice di comportamento)

Ai sensi della normativa vigente e del Piano Anticorruzione adottato dal Comune di Pinzolo, il gestore <u>è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei</u> dipendenti adottato dal Comune di Pinzolo con deliberazione della Giunta comunale n. 111 di data 25.09.2014, a pena di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto contrattuale. Il Codice di comportamento è scaricabile dal sito web del Comune di Pinzolo al indirizzo: seguente http://www.comune.pinzolo.tn.it/pagine/dettaglio/trasparenza,130/personale,2 67.html#.VR5NFmflq9I.

Si richiama la norma di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ALLEGATO A

PROSPETTO TARIFFE MASSIME DA APPLICARE

CINEMA PALADOLOMITI DI PINZOLO:

ENTRATA INTERO € 8,00

ENTRATA RIDOTTO € 6,00

(minori di anni 14, militari in servizio di leva o civile, e anziani oltre i 65 anni di età e censiti del Comune di Pinzolo)

CINEMA PALACAMPIGLIO DI MADONNA DI CAMPIGLIO:

ENTRATA INTERO € 8,00

ENTRATA RIDOTTO € 5,00

(minori di anni 14, militari in servizio di leva o civile, e anziani oltre i 65 anni di età e censiti del Comune di Pinzolo)